



## idirittiche non sai

**Mi piacerebbe vederci un po' più chiaro. Questa estate sono stato assunto in un albergo con un contratto a tempo determinato con mansione di aiuto cuoco. Il 20 agosto ho subito un incidente mentre mi recavo al lavoro; prognosi 45 giorni. L'Inail mi ha quindi pagato il 60% del mio salario.**

**Vorrei sapere se, come mi è stato detto, anche l'azienda deve pagare il restante 40% della retribuzione.**

Per legge, in caso di infortunio si ha diritto da parte dell'Inail al 60% della retribuzione per i primi 90 giorni di inabilità e al 75% dal 91° giorno in poi. Se lo stato di inabilità conseguente ad un infortunio si prolunga anche dopo la cessazione del lavoro, come nel suo caso, l'Inail è tenuto comunque a pagare la prestazione fino a quando non si è in grado di riprendere il proprio lavoro.

Fatta questa premessa veniamo alla sua domanda. Il datore di lavoro non ha l'obbligo, per legge, di integrare quanto erogato dall'Istituto assicuratore perchè tutto dipende da quanto è stabilito nel contratto di categoria. In molti casi, anche se non tutti, è previsto che le aziende debbano erogare una integrazione del trattamento corrisposto dall'Inail fino alla copertura del 100% della retribuzione normale di fatto, percepita dal lavoratore. Le consigliamo, quindi, di rivolgersi al sindacato di categoria per verificare quanto previsto nel contratto.

## Infortunati sui luoghi di lavoro: tutele e indennizzi.

**Mio marito è una delle tante vittime del lavoro e da un anno ricevo dall'Inail una rendita mensile. Ho sentito parlare di un Fondo che assicura un ulteriore sostegno economico per i familiari delle vittime di infortuni mortali.**

**Vorrei avere informazioni precise.**

Il Fondo cui lei si riferisce è stato istituito con la legge finanziaria del 2007. Sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per assicurare appunto un sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro. A luglio del 2007 poi, un decreto del Ministero, ha stabilito la misura e le modalità di accesso per ottenere tali benefici. Le domande vanno presentate, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione provinciale del lavoro ed alla sede Inail competente per territorio. Il beneficio cui si ha diritto consiste in una somma "una tantum" che varia da 1500 a 2500 euro, in base al numero dei familiari superstiti. Questi stessi importi vengono ridotti del 50% se il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio mortale, risulti superiore a 50.000 euro. Questo è quanto il decreto ha stabilito. Tuttavia, diciamo subito che l'Inail ha ufficialmente comunicato che, senza direttive precise da parte del Ministero del lavoro, non potrà dar corso alla trattazione delle richieste. Non è dato sapere se e quando tali istruzioni saranno emanate. Le consigliamo quindi di rivolgersi alla sede Inca Cgil più vicina alla sua abitazione in quanto stiamo valutando, come patronato, la possibilità di prendere iniziative per costringere la Direzione provinciale del Lavoro e l'Inail a dare attuazione alle norme.



Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18  
al costo di una chiamata urbana

**848 854388**

**www.inca.it**

Scrivi a [idirittichenonsai@inca.it](mailto:idirittichenonsai@inca.it) o rivolgiti presso le nostre sedi per ricevere **assistenza e consulenza gratuite.**